

**Cass. civ. Sez. I Sent., 27/09/2018, n. 23313 (rv. 650905-01)**

W. c. I.

### **CONTRATTI BANCARI**

CONTRATTI BANCARI - Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere credito vantato nei confronti del correntista - Onere della banca di produzione degli estratti conto - Decorrenza dall'apertura del conto corrente - Necessità

La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/11/2011)

### **FONTI**

CED Cassazione, 2018

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a  
Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2018) 27-09-2018, n. 23313**

Fatto    Diritto    P.Q.M.

**FIDEIUSSIONE**

**PROCEDIMENTO CIVILE**

Ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 434/2013 proposto da:

W.E., W.A., W.G., tutti quali eredi con beneficio di inventario di Wo.Ad., elettivamente domiciliati in Roma, via Zanardelli n. 23, presso lo studio dell'avvocato Di Stefano Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avvocato Ferina Federico, giusta procura speciale per notaio Dott.ssa C.C. di Roma - Rep. n. (OMISSIS) per il primo, notaio Dott. S.S. di Milano - Rep. n. (OMISSIS) per il secondo, e procura in calce al ricorso per il terzo;

- ricorrenti -

contro

Italfondlario s.p.a., quale mandataria di SPV IEFPE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bissolati n. 76, presso lo studio dell'avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gargani Guido, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

D.M.G., Istituto San Paolo Imi Torino s.p.a.;

- intimati -

e contro

D.M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Prefetti n. 17, presso lo studio dell'avvocato Sarcì Filippo (Studio Legale Perroni e Associati), rappresentato e difeso dall'avvocato Seminara Umberto, giusta procura a margine del ricorso successivo;

- ricorrente successivo -

contro

Italfondario s.p.a., quale mandataria di SPV IEFPE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bissolati n. 76, presso lo studio dell'avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gargani Guido, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente successivo -

contro

Istituto San Paolo Imi Torino s.p.a., W.A., W.E., W.G.;

- intimati -

avverso la sentenza non definitiva n. 457/08 e la sentenza n. 1468/2011 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositate il 7/4/2008 e il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2018 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto dell'eccezione della tardività del ricorso principale; inammissibilità, o in subordine accoglimento per quanto di ragione dei motivi terzo del ricorso principale e quarto del ricorso incidentale;

udito, per i ricorrenti, l'avvocato Federico Ferina che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale;

udito, per la contro ricorrente, Italfondario, l'avvocato Pier Aurelio Compagnoni, con delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorso.

### **Svolgimento del processo**

1.- La vicenda processuale, giunta adesso all'esame di questa Corte, trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo nel dicembre 1993, dietro ricorso dell'Istituto San Paolo I.M.I. di Torino s.p.a.. Con detta banca la s.p.a. SILEA - Siciliana Leasing intratteneva dal marzo 88 un rapporto di conto corrente, assistito, a partire dall'ottobre del 91, da un' apertura di credito per Lire 100 milioni e da un affidamento per anticipazioni su fatture per un miliardo di lire. Il decreto ha ingiunto alla società, quale debitrice principale, nonchè ad Wo.Ad. ed a D.M.G., quali fideiussori, il pagamento della somma di denaro risultante dall'estratto di saldaconto presentato dall'Istituto.

Contro tale decreto hanno proposto opposizione, con separati atti di citazione, i fideiussori W. e D.M.. L'Istituto San Paolo ha resistito. Con sentenza del 15 febbraio 2003, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione in relazione al punto della illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, per il resto invece rigettandola.

2.- Nei confronti di tale sentenza hanno proposto appello i detti fideiussori, contestando in specie la validità delle pattuizioni relative agli interessi e l'insufficienza delle prove addotte dall'Istituto a base del proprio credito; e pure muovendo contestazioni sulla validità della fideiussione prestata, sulla riferibilità alla stessa di una serie di operazioni e comunque insistendo, ancora, per la dichiarazione di sopravvenuta estinzione del vincolo fideiussorio.

L'Istituto San Paolo I.M.I. è rimasto contumace, mentre è intervenuta in giudizio la s.r.l. SPV Ieffe, tramite la procuratrice Italfondario, nella dichiarata veste di cessionaria dei crediti dell'Istituto.

Tale intervento è stato contestato dagli appellanti fideiussori, che hanno rilevato che cessionaria dell'Istituto non era la s.r.l. Ieffe, bensì la s.p.a. Ieffe ed hanno anche dedotto il difetto di poteri rappresentativi della procuratrice Italfondario. Gli stessi hanno altresì asserito che il credito relativo alla loro posizione non rientrava tra quelli fatti oggetto di cessione.

Con sentenza non definitiva dell'aprile 2008 (n. 458), la Corte d'appello di Palermo ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dagli appellanti. In particolare, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della s.r.l. Ieffe, l'ha ritenuta attinente al merito della controversia, perchè relativa alla titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso; ha accertato, comunque, che la s.r.l. Ieffe non era società diversa dalla precedente s.p.a. Ieffe (risultando quest'ultima cancellata dal Registro delle imprese di Bologna per suo trasferimento a Roma). Quanto, poi, all'eccezione di difetto di legittimazione processuale di Italfondario, la sentenza ha rilevato che gli appellanti si erano limitati a lamentare che la procura era stata prodotta in copia, senza disconoscere la conformità della copia all'originale. Ha quindi rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento di una ctu.

Con la successiva sentenza del novembre 2011 (n. 1464) la stessa Corte ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la nullità della clausola del contratto di conto corrente che per la determinazione degli interessi passivi rinviava "all'uso piazza" e sostituendo a detti interessi quelli computati dal ctu secondo il tasso legale. Per il resto, ha confermato la pronuncia appellata.

In particolare, per ciò che nella presente sede ancora interessa, il giudice d'appello: ha respinto le eccezioni sollevate dagli appellanti di invalidità e di estinzione della garanzia prestata, rilevando che la fideiussione era stata stipulata prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e che era perciò valida la clausola con la quale i garanti avevano rinunciato ad avvalersi del disposto degli artt. 1939 e 1955 c.c.; ha affermato che, poichè gli affidamenti di cui SILEA godeva erano stati accordati nell'ottobre del '91, andava escluso che nel periodo antecedente (marzo '88/settembre '91, in relazione al quale la banca non aveva prodotto gli estratti del conto) il passivo potesse derivare dall'illegittimo addebito di interessi ultralegali o anatocistici.

3.- W.E., G. e A., quali eredi con beneficio di inventario di Wo.Ad., ricorrono nei confronti della sentenza non definitiva del 7 aprile 2008 (n. 457) e della sentenza del 17 novembre 2011 (n. 1468) svolgendo sei motivi di cassazione.

Resiste Italfondario, nella dichiarata qualità di procuratore di SPV Ieffe s.r.l., con controricorso.

Si è costituito in giudizio pure D.M.G., che ha depositato "controricorso" col quale, dichiarando di associarsi al ricorso proposto dai signori W., propone ricorso incidentale per sette motivi che sostanzialmente riproducono quelli dedotti nel ricorso principale.

Contro il ricorso incidentale presentato da D.M.G. ha depositato apposito controricorso la s.p.a. Italfondario, sempre nella qualità sopra detta.

Non ha svolto difese l'Istituto San Paolo I.M.I..

4.- La controversia è stata chiamata all'udienza del 23 febbraio 2017. All'esito di questa il Collegio ha ordinato, con apposita ordinanza interlocutoria, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Intesa San Paolo (ex Istituto San Paolo I.M.I.). L'incombente è stato adempiuto a mezzo di "atto di integrazione del contraddittorio" depositato in cancelleria in data 14 luglio 2017.

### **Motivi della decisione**

1- In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale svolta dalla controricorrente, in quanto W.E., A. e G. hanno provato la loro qualità di eredi del defunto Wo.Ad. a mezzo deposito ex art. 372 c.p.c., di separati atti di accettazione di eredità con beneficio di inventario.

2. La sostanziale coincidenza dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale ne giustifica l'esame congiunto.

3.- Il primo motivo del ricorso principale (cui corrispondono il primo ed il secondo dell'incidentale) riguarda "carenza di legittimazione di SPV Ieffe s.r.l., Violazione di legge, art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 110 c.p.c. e nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4. Ulteriore vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto ex art. 360 c.p.c., n. 5".

I motivi, che risultano rivolti contro la sentenza non definitiva, mostrano un contenuto articolato.

Una prima censura attiene al punto della legittimazione di Ieffe s.r.l.. In proposito, i ricorrenti assumono che la cessione dei crediti su cui quest'ultima poggia la propria posizione è in realtà intervenuta tra Italfondiaro (che aveva acquistato i crediti dall'Istituto San Paolo I.M.I.) e Ieffe s.p.a., soggetto diverso da Ieffe s.r.l. In pari tempo, essi assumono che l'eccezione non attiene al merito, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello, ma, riguardando per contro la legittimatio ad causam, ha natura processuale ed è rilevabile anche d'ufficio.

Con altra censura si contesta che il credito controverso fosse tra quelli "a breve termine in sofferenza alla data del 31 dicembre 2000" oggetto della cessione in blocco a suo tempo posta in essere dall'Istituto San Paolo ai sensi dell'art. 58 Legge Bancaria: al fine di tale classificazione - argomentano i ricorrenti - occorre "per lo meno l'invio di una diffida ad adempiere da parte della Banca verso la Silea", debitrice principale.

4.- I motivi non possono essere accolti, per nessuno dei profili in cui si articolano.

Quanto al profilo della legittimazione di Ieffe, appare di per se stesso esatto il rilievo dei ricorrenti circa la natura dell'eccezione da essi formulata: costituendosi in giudizio quale successore a titolo particolare dell'Istituto San Paolo, la società aveva l'onere di provare tale sua qualità per resistere all'appello proposto dagli attuali ricorrenti.

Non può condividersi, tuttavia, l'ulteriore rilievo che afferma l'insufficienza della motivazione addotta dalla sentenza impugnata in ordine all'identificazione soggettiva della Ieffe s.r.l. e della (precedente) Ieffe s.p.a. In realtà, la Corte palermitana ha accertato la circostanza in base ad un esame approfondito delle risultanze camerali: dal concorso di queste ha dedotto che, in concreto, era intervenuto un semplice "cambio di fisionomia societaria da s.p.a. a s.r.l.", a mezzo di trasformazione della forma giuridica; cosa, del resto, che pure si desume dall'unicità di numero fiscale delle due società (dato, quest' ultimo, che i ricorrenti non mettono nemmeno in discussione). Le argomentazioni della sentenza appaiono dunque corrette e senz'altro atte a smentire la tesi per cui la Ieffe s.r.l. sarebbe una società "del tutto autonoma, indipendente e non collegata" alla Ieffe s.p.a..

Quanto all'altro profilo dedotto (dell'assunta estraneità del credito per cui è causa dalla cessione in blocco posta in essere dall'Istituto San Paolo in data 31 dicembre 2000), la Corte territoriale ha in contrario rilevato, tra le altre cose, che "alla data del 31 dicembre 2000 era già pendente il presente giudizio". L'osservazione appare decisiva, non potendosi dubitare che la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie risalente al dicembre 1993) sia atto che "contenga" pure una diffida ad adempiere.

5- Il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo dell'incidentale assumono "violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 2719 c.c.) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla carenza di legittimazione di Italfondiaro".

Nel censurare la sentenza non definitiva dell'aprile 2008, i ricorrenti assumono che la Corte territoriale è incorsa in una falsa applicazione della norma dell'art. 2719 c.c.. Il disconoscimento della autenticità della fotocopia - così si sostiene - "non comporta la necessità di formule sacramentali"; laddove la formula in concreto utilizzata non possiede - così si puntualizza - "alcun senso logico ipotizzabile diverso dal disconoscimento della fotocopia".

6.- I motivi non possono essere accolti.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, non vi è stato nella specie "alcun espresso disconoscimento". Nell'eccepire la "carenza di legittimazione del procuratore speciale, essendo stata depositata solo una copia della procura speciale", gli attuali ricorrenti si sono fermati ad una dichiarazione di mero genere, senza allegare alcun elemento di non genuinità della fotocopia.

Come chiarito da più precedenti di questa Corte, per contro, il disconoscimento deve "essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta" (così Cass., 3 luglio 2001, n. 8998, a cui si rifà direttamente la sentenza impugnata; cfr. pure, più in prossimità, Cass., 17 luglio 2011, n. 13382).

Va aggiunto, d'altro canto, che i motivi in esame risultano anche infondati: non è stato contestato che la procura contenesse l'attestazione notarile di conformità all'originale, sì che occorreva, al riguardo, l'impugnazione per falso.

7- Il terzo motivo del ricorso principale ed il quarto dell'incidentale denunciano "contraddittorietà o sostanziale assenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e comunque violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2697, 1832 e 2710 c.c.) in ordine alla mancata ricostruzione dell'intero rapporto e alla mancata soddisfazione dell'onere probatorio gravante sulla banca".

I motivi investono il capo della sentenza definitiva che, "a dimostrazione del credito bancario contestato", ha ritenuto "sufficienti mere scritture contabili interne della banca, peraltro riguardanti non l'intero rapporto ma solo una sua porzione".

Più in particolare, i ricorrenti rilevano che - essendo stato aperto il conto corrente nel marzo 1988 - la banca si è limitata a produrre gli estratti conto a decorrere dal gennaio 1992; e che, comunque, le linee di credito erano state accordate prima di quest'ultima data, risalendo le stesse quanto meno all'ottobre 1991 ("cento milioni per lo scoperto di conto corrente e lire un miliardo per il conto anticipi su fatture per contratti di leasing"). Vista la presenza di questi iati temporali - si osserva nei motivi -, la Corte territoriale ha errato nel ritenere provato il credito affermato dalla Banca.

7.- I motivi sono fondati e vanno quindi accolti.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102).

Nella specie concreta, invece, la corte d'appello ha accertato non solo che il primo estratto conto prodotto dalla banca risaliva al gennaio del '92, ma anche che presentava un "saldo negativo iniziale" (di Lire 106.093.179), che non trovava giustificazione in ulteriori elementi documentali: sulla scorta di tali dati di fatto, la conclusione del giudice, secondo cui la posta non derivava dall'illegittimo addebito di interessi ultralegali e anatocistici e costituiva corretta base iniziale ai fini dell'esatta determinazione del credito, risulta priva di una valida spiegazione, se non palesemente illogica.

8.- Il quarto e il quinto motivo del ricorso principale (cui corrispondono il quinto e il sesto dell'incidentale), che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti relativi a pretesi vizi della garanzia a suo tempo prestata da Wo.Ad. e da D.M.G., denunciano: "violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 154 del 1992 e alle conseguenti modifiche del codice civile) in ordine alla nullità della fideiussione omnibus"; "violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alle clausole relative alle rinunce agli artt. 1939, 1955 e 1956 c.c., anche a seguito della sopravvenuta L. n. 154 del 1992. Conseguente insufficiente od omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)".

Secondo i ricorrenti, la corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che la fideiussione era stata prestata "senza limiti di valore, anche dopo... l'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992"; e che perciò il contratto "doveva ritenersi affetto da nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell'oggetto"; "e che a ciò doveva fare da conseguenza anche la caducazione delle rinunce ad avvalersi degli artt. 1939, 1955 e 1956 c.c.", sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria.

9.- I motivi non possono essere accolti.

Gli stessi risultano smentiti, prima di ogni altra cosa, dall'accertamento compiuto dalla corte d'appello, che ha per l'appunto rilevato in sentenza come la fideiussione in questione sia stata limitata all'"importo di 1.430.000.000 con lettera del 10 giugno 1991".

Per quanto la nullità della clausola di rinuncia all'applicazione della norma di cui all'art. 1956 c.c., sia stata dedotta (al pari di quelle relative alle norme degli artt. 1939 e 1955) solo come conseguente alla pretesa (ma inesistente) nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c., attualmente vigente, va comunque aggiunto che non risulta che i fideiussori abbiano mai allegato (nè, tantomeno, provato) nel corso del giudizio di merito i fatti dai quali desumere la ricorrenza dei presupposti per la loro liberazione dalle obbligazioni future.

10.- Il sesto motivo del ricorso principale ed il settimo dell'incidentale deducono "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), in ordine alla violazione da parte della banca degli obblighi di buona fede e delle condizioni di operatività della garanzia".

I motivi rimproverano al giudice d'appello di non avere preso in alcuna considerazione le violazioni del canone di buona fede oggettiva che si assume siano state compiute dalla Banca, la quale, inoltre, non avrebbe rispettato le "condizioni previste per contratto, ai fini dell'operatività della stessa garanzia".

11.- I motivi sono inammissibili.

Posto che, in effetti, la sentenza impugnata non fa menzione della questione, la stessa avrebbe dovuto essere censurata non già in punto di omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), bensì in punto di omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4).

Va poi rilevato che i motivi si sostanziano nell'assumere che tra la Banca e la s.p.a. Silea sarebbero corsi dei patti particolari, intesi a condizionare l'effettiva erogazione degli anticipi al verificarsi di dati presupposti; che, in violazione di detti patti, la Banca avrebbe provveduto alle erogazioni nel difetto di questi presupposti; e che la sussistenza di tali violazioni, "se non può esimere" il debitore principale dal "dovere di rimborsare comunque le somme messegli a disposizione,... certamente libera il fideiussore da ogni correlativo obbligo".

In questa prospettiva, i motivi non rispettano i necessari requisiti di specificità richiesti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, perchè non riportano testo e tenore dei patti particolari invocati; nè illustrano la ragione specifica per cui la violazione di tali patti da parte della Banca - pure, peraltro, meramente allegata - dovrebbe comportare l'automatica liberazione dei fideiussori dai loro obblighi.

12.- In conclusione, accolti il terzo motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale e respinti tutti gli altri, la sentenza definitiva impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Palermo che, in diversa composizione, giudicherà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale e rigetta nel resto. Cassa la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 17 novembre 2011, n. 1468 e rinvia la controversia alla Corte medesima che, in diversa composizione, giudicherà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2018

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a  
Wolters Kluwer Italia S.r.l.